

PREVIDENZA

# Novità in Enpav

di Francesco Sardu, Oscar Gandola  
Consiglieri d'Amministrazione ENPAV

## Deducibilità del contributo integrativo.

**R**ecentemente, su richiesta del C.d.A. dell'E.N.P.A.V., l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla deducibilità del Contributo integrativo. Fino ad ora si sapeva che il Contributo integrativo non poteva essere deducibile in quanto quota pagata dall'utente in aggiunta alla quota pagata per la prestazione veterinaria. Lo stesso Ente invia annualmente una nota a tutti i veterinari nella quale, nell'attestare l'avvenuto pagamento dei contributi dell'anno precedente, si specifica che possono essere portati in deduzione i soli contributi soggettivo e di maternità. Se tutto ciò è comprensibile per il "normale" svolgimento di attività professionale, con recupero del Contributo integrativo dalla clientela, lo è meno per chi è comunque tenuto a pagare un minimo (per il 2005 di 385,00 euro) con scarse o nulle possibilità di recupero. È questo il caso di veterinari che guadagnano meno del reddito minimo teorico o che addirittura non hanno un volume di affari ai fini IVA come i neolaureati o i veterinari che esercitano in via esclusiva attività di lavoro dipendente.

Il recente parere dell'Agenzia delle Entrate, preso atto delle citate considerazioni, ritiene che per i veterinari obbligatoriamente iscritti all'E.N.P.A.V., il Contributo Integrativo sia deducibile per la parte che rimane a loro carico. Nel caso di veterinari liberi professionisti senza volume di affari ai fini IVA può quindi essere portato in deduzione l'intero contributo versato; per coloro che non raggiungono il reddito minimo teorico può essere portata in deduzione la quota non recuperata dall'utente. Per i veterinari dipendenti è necessario

specificare quanto segue:

- la deducibilità è inizialmente applicata a tutto il Contributo integrativo pagato; negli anni successivi, nel momento in cui si avrà la restituzione della quota parte del Contributo integrativo introitato dalla A.S.L. come maggiorazione ai diritti sanitari, si dovrà assoggettare a tassazione separata detta quota. In sostanza si tratta comunque di un risparmio in quanto la quota per veterinario recuperata dalle AA.SS.LL. è quasi sempre parziale e la tassazione separata è più favorevole rispetto a quella corrente;

- l'Agenzia delle Entrate ritiene inoltre non deducibile il Contributo integrativo pagato dai veterinari dipendenti iscritti all'Albo dopo il 27 aprile 1991 in virtù della facoltatività della loro iscrizione all'E.N.P.A.V.: questa interpretazione non ci trova d'accordo e si valuteranno nel futuro le "controdeduzioni" da inviare all'Agenzia.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si consiglia di consultare il testo integrale del parere dell'Agenzia delle Entrate disponibile sul sito web dell'ENPAV.

## Riscossione dei contributi

Altra novità di rilievo è la stipula di una convenzione tra l'E.N.P.A.V. e la A.S.L. N.5\* di Oristano per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi della Legge 12 aprile 1991 n.136. Attraverso la suddetta convenzione i veterinari dipendenti potranno delegare l'Azienda al pagamento dei contributi minimi obbligatori E.N.P.A.V. mediante trattenute mensili sullo stipendio. Va subito chiarito che il sistema opera su

## Novità in Enpav

segue

base volontaria e rimangono quindi invariati, per coloro che non volessero aderire, i precedenti metodi di pagamento tramite MAV o ENPAV Card.

Le tappe:

- I veterinari che intendono avvalersi del nuovo sistema di pagamento dovranno rilasciare alla A.S.L. una delega (alla trattenuta sullo stipendio e successivo versamento) su apposito modulo da trasmettersi all'ENPAV entro il 30 settembre.
- L'ENPAV provvederà a comunicare alla ASL l'importo dei contributi dovuti per l'anno successivo da ciascun veterinario nonché l'ammontare delle trattenute mensili da effettuare (10% dell'importo annuo).
- La ASL provvederà a trattenere sugli stipendi da gennaio a ottobre la quota indicata e a riversarla all'ENPAV alle scadenze del 31 maggio - 31 ottobre.
- Il costo di dette operazioni è, come indicato da alcune circolari del Ministero del Tesoro, pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane per ogni operazione di versamento ed è a carico del veterinario (attualmente il CCP costa 1,00 euro quindi con i due versamenti maggio - ottobre il costo annuo è di 4,00 euro).

I vantaggi di questo nuovo sistema sono fondamentalmente due:

1. Delegando la ASL si evita di "dimenticare" le scadenze di pagamento con i conseguenti problemi di accumulo di più rate, sanzionatori ecc.
2. La diluizione in 10 quote mensili dell'importo attualmente suddiviso in 2 quote annuali.

Ritengo che il nuovo sistema possa utilmente affiancare quelli precedenti e mi auguro che l'esempio di Oristano venga seguito anche dalle altre Aziende.

\*La convenzione è disponibile all'indirizzo:  
[http://www.sivemp.it/pagine/attivita/notiziari/notiziari\\_2006/05/enpav\\_convenzione\\_asl5or.doc](http://www.sivemp.it/pagine/attivita/notiziari/notiziari_2006/05/enpav_convenzione_asl5or.doc)

